REGOLAMENTO (CEE) N. 869/77 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1977

che fissa il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1977/1978

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, primo comma, e l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, in sede di fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ; che per la campagna 1977/1978 è opportuno fissarlo ad un livello leggermente superiore a quello della campagna precedente ;

considerando inoltre che, data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine, occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1977/1978 un prezzo d'intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari, rispetto al prezzo d'orientamento, a quello della campagna precedente ;

considerando che l'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto di adesione prevede che il ravvicinamento dei prezzi validi nei nuovi Stati membri sia effettuato ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione ; che, a norma del paragrafo 4 di detto articolo, i prezzi comuni sono applicati nei nuovi Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1978 ; che tali disposizioni si applicano al prezzo d'orientamento dei bovini adulti in virtù dell'articolo 90 dell'atto di adesione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 prevede un regime d'intervento che comporta in particolare l'obbligo di acquistare carni bovine rispondenti a determinati requisiti qualitativi ; che sussistono per la campagna 1977/1978 i motivi che hanno indotto a prevedere, per la campagna 1976/1977, la possibilità di sospendere le misure d'intervento nelle regioni in cui i prezzi sono relativamente elevati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti è fissato come segue :

(unità di conto per 100 kg peso vivo)

Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri e, a decorrere dal 1° gennaio 1978, tutti gli Stati membri
118,27	122,90

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978 :

— il prezzo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato come segue :

(unità di conto per 100 kg peso vivo)

Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri e, a decorrere dal 1° gennaio 1978, tutti gli Stati membri
106,44	110,61

— il prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 110,61 unità di conto per 100 kg peso vivo.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. C 93 del 18. 4. 1977, pag. 11.
(4) GU n. C 77 del 30. 3. 1977, pag. 15.

Articolo 3

Le date del 30 aprile 1977 e del 1° maggio 1977, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 649/77, sono sostituite rispettivamente dalle date del 1° maggio 1977 e del 2 maggio 1977.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, le misure d'intervento possono essere sospese totalmente o parzialmente in uno Stato membro o in una regione qualora il prezzo constatato sul mercato o sui mercati rappresentativi di detto Stato membro o di detta regione sia, per un determinato periodo, pari o superiore al 95 % del prezzo d'orientamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN